

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA'
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI,
DEI CONSIGLIERI
E DEI TITOLARI DI CARICHE
DIRETTIVE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 48 DEL 16.4.1999

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 40 DEL 19.4.2000

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N°34 DEL 07/06/2001

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Presidente, gli assessori ed i consiglieri della Provincia di Grosseto sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, numero 441 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo le norme del presente regolamento.

ART. 2 - OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

I soggetti di cui al precedente articolo 1, entro tre mesi dalla convalida di cui all'articolo 75 del D.P.R. 16.5.1960, n° 570, o dalla nomina ad assessore provinciale, sono tenuti a depositare presso il Segretario Generale della Provincia:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente dei materiali e dei mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, a cui debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n° 659 (e successive modificazioni e integrazioni), relative agli eventuali contributi ricevuti.

ART. 3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE E DEI FIGLI

I soggetti di cui all'articolo 1, all'atto del deposito dei documenti di cui al precedente articolo 2, sono tenuti a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'articolo 150 c.c., e dei figli conviventi, nonché copia delle eventuali dichiarazioni separate dei redditi.

I soggetti di cui all'articolo 1 sono, peraltro, esonerati dall'obbligo, di cui al precedente comma ove il coniuge non separato e i figli conviventi non vi consentano.

ART. 4 - OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

I soggetti di cui all'articolo 1 dovranno ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n° 1 dell'articolo 2 e copia della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è esteso anche per gli eventuali adempimenti previsti all'art.3.

ART. 5 - OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA

I soggetti di cui all'articolo 1, in caso di cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, sono tenuti a depositare, entro i termini di cui al precedente articolo 4, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n° 1 dell'articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione ed una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Tale obbligo è esteso anche agli adempimenti previsti all'articolo 3.

Qualora la cessazione dalla carica avvenga entro il termine di cui al precedente articolo 4, la dichiarazione dei redditi da depositare è quella relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente a quello in cui avviene la cessazione medesima; in caso contrario è quella dei redditi prodotti nell'anno in cui avviene tale cessazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di prosecuzione, senza interruzione, della carica.

ART. 6 - MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sui moduli rilasciati dal Segretario Generale della Provincia secondo i modelli di cui agli allegati A, A1, B, C, D, D1 e D2 che formano parte integrante del presente regolamento.

ART. 7 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

Sia nei casi di mancato rispetto degli adempimenti previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, sia in quelli di presentazione di dichiarazioni o documenti irregolari, il Presidente del Consiglio provinciale diffida i soggetti, di cui all'articolo 1, ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa da notificare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se i soggetti, di cui al precedente articolo 1, diffidati, non adempiono nei termini di cui al precedente comma, non forniscono giustificazioni sulla loro inadempienza o se le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, ovvero se dichiarano di non voler adempiere, della inadempienza sarà fatta menzione nel bollettino di cui al successivo articolo 11.

ART. 8 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEGLI ELETTORI

Tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali della Provincia, hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste agli articoli 2, 4 e 5 del presente regolamento, con esclusione quindi di quelle previste all'articolo 3.

Il diritto, di cui al comma precedente, è esercitato mediante richiesta al Segretario Generale della Provincia di copia, da rilasciare senza il pagamento di alcun onere, del "bollettino" di cui al successivo articolo 11

ART. 9 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE

Le disposizioni di cui agli articoli 2, in quanto compatibili, 3, 4, 5 e 8, si applicano anche:

- 1) ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai Direttori Generali, agli Amministratori Delegati di Istituti e di Enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata alla competenza del Consiglio o del Presidente della Provincia;
- 2) ai Presidenti delle aziende speciali dell'Ente, di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- 3) ai Direttori generali delle aziende speciali di cui al precedente n. 2;
- 4) al personale dirigenziale della Provincia.

Il Presidente della Provincia, con apposito provvedimento, individua, gli Enti, gli Istituti e le Società, le cui cariche comportano (per i soggetti indicati ai numeri 1, 2 e 3) l'adempimento degli obblighi previsti nel presente regolamento.

Agli stessi soggetti indicati ai numeri 1, 2 e 3, nonché a quelli indicati al numero 4, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7, salvo per la diffida che dovrà essere effettuata dal Presidente della Provincia.

ART. 10 - SOGGETTI DI CUI AI NUMERI 2 E 3 DELL'ARTICOLO 12
DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1982, N° 441

I presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali delle società al cui capitale partecipa la Provincia, nonché degli enti e degli istituti privati al cui funzionamento concorre la Provincia stessa, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n° 441, qualora tali enti rientrino nelle fattispecie ivi previste.

ART. 11 - BOLLETTINO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI CONSIGLIERI E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

E' istituito il "Bollettino della Provincia di Grosseto per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli altri soggetti obbligati".

Il "Bollettino" ha periodicità annuale e dovrà riportare, per ciascun soggetto obbligato, tutte le notizie - per riepilogo - relative alle dichiarazioni, alle attestazioni ed alle variazioni, nonché alle diffide, alle giustificazioni e alle eventuali inadempienze, previsti dal presente regolamento. Della pubblicazione, della diffusione e del rilascio delle copie del "Bollettino" di cui al precedente articolo 8, è responsabile il Segretario Generale.

La pubblicità delle informazioni contenute nel "Bollettino" avviene, oltre che con le modalità di cui all'articolo 8, con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.

Al fine di una maggiore trasparenza di tali informazioni il Consiglio Provinciale può prevederne, tenuto conto delle disponibilità annuali di bilancio, altre forme di diffusione.

ART. 12 - NORMA FINALE

I soggetti di cui agli articoli 1 e 9 sono esonerati dagli adempimenti previsti dal presente regolamento qualora dichiarino di avervi già provveduto presso altra pubblica amministrazione. In tali casi sarà cura della Segreteria Generale acquisire la relativa documentazione.